

## VERBALE DELLA SEDUTA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17/01/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 20 nella sede legale, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Voltalacarta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (d. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017)

La presidente Loredana Rosa constata la presenza delle socie Francesca Nieddu, Maria Elena Fois, Vanessa Caredda e Sara Demurtas e dei soci Andrea Anglani e Francesco Manca il quale si incarica di fungere da segretario.

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Nei mesi scorsi l'Assessorato delle Politiche Sociali della Regione Sardegna ha avviato la trasmigrazione delle associazioni e degli enti del Terzo Settore dal Registro regionale al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore).

L'associazione Voltalacarta è stata quindi trasmigrata ma, per completare l'iscrizione al RUNTS, occorrono alcuni documenti tra i quali una copia dello statuto sociale, aggiornato alle disposizioni obbligatorie del Codice del Terzo Settore, approvato con il decreto Legislativo n.117 il 3 luglio 2017. Detto adeguamento deve essere fatto quanto prima e depositato all'Agenzia delle Entrate, unitamente al verbale di assemblea che lo approva.

La presidente ricorda che un nuovo statuto era stato approvato lo scorso 6 novembre 2022, depositato all'Agenzia delle Entrate in data 22 novembre 2022 e inviato nella stessa data via pec alla Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale. Dalla stessa Direzione, il 6 dicembre, giungeva una pec in cui si evidenziavano diversi motivi ostativi che necessitavano di una revisione ulteriore dello statuto e quindi di una nuova approvazione e di un nuovo deposito all'Agenzia delle Entrate.

La presidente illustra quindi il nuovo statuto aggiornato secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore, e alla luce dei rilievi mossi dalla Direzione generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, e ne chiede l'approvazione all'assemblea.

Dopo approfondita lettura, si passa alla discussione, dalla quale emerge totale sintonia con quanto scritto nel nuovo statuto sociale.

Si passa quindi senza indugio alla votazione. Con unanimità di voti, l'Assemblea

### DELIBERA

di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo statuto dell'associazione Voltalacarta -che viene letto, approvato e sottoscritto e che si allega alla presente delibera- e di dare mandato alla presidente di procedere all'invio agli organi competenti, per completare la procedura di iscrizione al RUNTS.

Alla data di approvazione del nuovo statuto, la presidente comunica e attesta che la composizione dell'associazione è la seguente:

**LOREDANA ROSA (presidente)**  
nata a Orotelli il 22/03/1971  
residente a Lanusei in via Cagliari 21  
c.f. RSOLDN71C62G120H

**FRANCESCO MANCA**  
nato a Lanusei l'11/08/1961  
residente a Lanusei in via Progresso 46  
c.f. MNCFNC61M11E441L



ANDREA ANGLANI  
nato a Lanusei il 31/08/1987  
residente a Tortoli in via Napoli 4  
c.f. NGLNDR87M31E441B

VANESSA CAREDDA  
nata a Lanusei il 04/08/1977  
residente a Lanusei in vico Siccardi III 32  
c.f. CRDVSS77M44E441W

SARA DEMURTAS  
nata a Nuoro il 15/01/1986  
residente a Sassari in via Torres 44  
c.f. DMRSRA86A55F979V

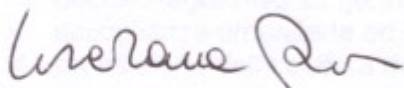
FRANCESCA NIEDDU  
nata a Lanusei il 21/01/1988  
residente a Arzana in via Monsignor Virgilio 27  
c.f. NDDFCN88A61E441E

MARIA ELENA FOIS  
nata a Bosa il 06/05/1971  
residente a Lanusei in vico II Albino Manca 7  
c.f. FSOMLN71E46B068O

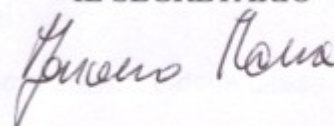
Si dà altresì atto che, alla data di oggi, il Consiglio Direttivo è composto da: Loredana Rosa  
(presidente e legale rappresentante), Francesco Manca (vicepresidente), Vanessa Caredda.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21,40.

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VOLTALACARTA"**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

## **Articolo 1**

È costituita, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Votalacarta" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. La denominazione sarà integrata con la locuzione Associazione di Promozione Sociale (APS) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Articolo 2**

La sede legale è a Lanusei (OG) in via Cagliari 21, ma l'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come sancito dagli art. 4 e 35 del CTS.

L'associazione intende svolgere attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, in particolare:

- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS;
- ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni
- ✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

Per attuare i sopra citati scopi l'associazione intende organizzare incontri pubblici e interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, con la collaborazione e l'eventuale contributo di enti pubblici, scuole, associazioni e fondazioni; intende realizzare e divulgare documentari e inchieste, progetti di formazione e informazione in sinergia con gli enti pubblici e le scuole di ogni ordine e grado; intende usare i più attuali mezzi d'informazione, inclusi i social network, per la diffusione della cultura della non violenza, dell'inclusione, dell'accoglienza, della parità di genere e delle pari opportunità in generale, ivi incluse quelle relative alle persone diversamente abili, del rispetto dell'ambiente e della prevenzione del cambiamento climatico; l'associazione intende anche organizzare eventi teatrali, musicali e artistici che abbiano sempre, come nucleo principale, la divulgazione dei valori sopra esposti.

## **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## OGGETTO

### Articolo 4

VoltaLacarta è un'associazione che non ha fini di lucro, neanche indiretto, e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e laica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'assemblea.

Più in particolare, richiamando l'art. 5, comma 1, del già citato d. Lgs. 117/2017, l'associazione intende perseguire i seguenti scopi sociali:

- ✓ promuovere e diffondere la cultura nelle sue varie espressioni: letteraria, cinematografica, teatrale, musicale, artistica;
- ✓ sviluppare l'associazionismo e il volontariato,
- ✓ organizzare corsi, laboratori e seminari mirati soprattutto, ma non esclusivamente, a categorie svantaggiate, in particolare detenuti, migranti, richiedenti asilo e minori non accompagnati
- ✓ organizzare occasioni di aggregazione sociale che coinvolgano persone di diverse età, etnia, religione e cultura;
- ✓ organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne e concorsi, sia nazionali che internazionali, che abbiano come finalità la promozione culturale e l'aggregazione sociale,
- ✓ incentivare scambi culturali e gemellaggi
- ✓ collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- ✓ promuovere l'integrazione di soggetti svantaggiati attraverso la reale condivisione del tempo e dello spazio in attività ludiche, culturali, ricreative, creative ed artistiche
- ✓ sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi di un modo più etico e lungimirante di condividere le risorse e il territorio favorendo l'informazione su ambiente, rispetto della biodiversità, del mondo animale, degli ecosistemi;
- ✓ sensibilizzare, informare ed educare al rispetto delle pari opportunità;
- ✓ sensibilizzare e promuovere un rapporto più costruttivo e produttivo con gli spazi urbani mediante organizzazione di azioni collettive per la valorizzazione di spazi pubblici degradati;
- ✓ promuovere l'arte nel territorio mediante azioni che prevedano la partecipazione di artisti locali e non, ed il coinvolgimento di soggetti terzi.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione può quindi svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi fondativi di solidarietà, eguaglianza, pari opportunità, democrazia e laicità.

## SOCI

### Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche. Sulla loro richiesta decide il Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dalla domanda di adesione dovrà essere comunicato al richiedente sia l'eventuale accoglimento, sia l'eventuale rigetto. Ai sensi dell'art.23 del CTS, in caso di rigetto, entro sessanta giorni dalla domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la propria deliberazione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, il candidato la cui domanda è stata rigettata può, ai sensi dell'art.23 del CTS, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o altro organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire criteri di ammissione secondo i principi formativi dell'associazione, chiedendo al/alla candidato/a di dichiarare esplicitamente l'adesione a detti principi. La quota associativa di ingresso è stabilita in euro 50,00 (cinquanta). Eventuali quote annuali saranno decise dall'assemblea in via ordinaria. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere:

- *Soci Fondatori*: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- *Soci Operativi*: le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso
- *Soci Onorari*: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a fare parte effettiva per espresso divieto normativo.
- *Soci Sostenitori o Promotori*: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

### Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa, delle eventuali quote annuali e del rispetto dello statuto. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta.

### Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso

- Mancato pagamento della eventuale quota sociale annuale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento.
  - Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della eventuale quota sociale per l'anno in corso.
  - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- In caso di espulsione, il socio può fare ricorso entro sessanta giorni dalla deliberazione inviando lettera raccomandata o pec all'associazione, indicando le motivazioni del ricorso, sul quale deciderà l'assemblea, o eventuale altro organo appositamente eletto.

## RISORSE ECONOMICHE

### Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti dalle attività di cui agli artt. 6 e 7 CTS; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- donazioni, lasciti o successioni

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 CTS, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 9

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il presidente, l'organo di controllo (se nominato dall'assemblea), il Revisore dei conti (se nominato dall'assemblea). Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 11**

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione, presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax, posta elettronica, sms o altro più moderno mezzo telematico. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione, in altro orario, anche nello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea è convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

#### **Articolo 12**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

#### **Articolo 13**

Ogni socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati aventi diritto e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi; ha diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le eventuali quote annuali dovute dai soci; di decidere sull'ammissione di nuovi soci e, nel caso, di motivare il rigetto; stabilire i criteri per eventuali rimborsi a volontari; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **Articolo 16**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma, sms o altro più moderno mezzo telematico. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 18**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

### **Articolo 19**

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

## **Articolo 20**

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'associazione ma gli possono essere delegati eventuali altri poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegare, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 21**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. All'organo di controllo viene eventualmente demandata, secondo modalità da stabilirsi, anche la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le sue deliberazioni sono inappellabili.

## **REVISORE**

### **Articolo 22**

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore dei conti controlla e verifica la corretta gestione economica e finanziaria dell'associazione.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 23**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore) entro il 30 giugno di ogni anno. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 24**

Secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS, in caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale,

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto, che presuppongono la migrazione dell'associazione nel RUNTS, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'associazione vi sarà migrata.

#### NORME FINALI

##### Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Giuseppe Rinaudo

Giuseppe Rinaudo

Vanessa Gredde

Maria Elena Fier

Luca Jannaro

Francesca Liabli

Andrea Augeri



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI LANUSEI  
Registrato n° 24 GEN, 2023  
Al n° 27 Serie 3  
Esatti € 200,00  
Duecento / 100



Direzione Provinciale Di Nuoro  
Ufficio Territoriale Di Lanusei  
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale  
Antonella Falchi

Firma su delega del Direttore Provinciale Domenico D'Amico

